



AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZI DI RIPRISTINO STRADALE POST-INCIDENTE E DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI BIENNIO 2024-2025

CAPITOLATO D'ONERI

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di *ripristino stradale post-incidente e di rimozione e smaltimento di veicoli abbandonati*.

a. Servizio di ripristino stradale post-incidente

Con la presente concessione l'Amministrazione Comunale di Malnate intende affidare l'espletamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità (di competenza dell'Ente proprietario della strada) compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali, oltre che alla rimozione di veicoli abbandonati sul territorio comunale.

Il Comune, in quanto Ente proprietario delle strade comunali, conformemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada e dal combinato disposto degli articoli 240, 242 e 250 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, relativo agli interventi di bonifica stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali, rispondendo in caso contrario dei danni provocati a terzi a causa di inerzia o ritardi.

b. Servizio di rimozione e smaltimento di veicoli abbandonati

Unitamente a quanto sopra dettagliato, si vuole affidare altresì un servizio di rimozione e smaltimento dei veicoli in stato d'abbandono che prevede, a seguito di apposita procedura prevista dal D.M. 460/1999, l'esecuzione della rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore, rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente sulle aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono.

Articolo 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni due decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO



a. Servizio di ripristino stradale post-incidente

Le tipologie di intervento che l'Amministrazione intende affidare all'interno del *servizio di ripristino post-incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della sede stradale e delle sue pertinenze mediante:

“intervento standard”: ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale, compreso il ripristino della segnaletica stradale abbattuta o compromessa dal sinistro con individuazione del responsabile;

“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”: interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, fatta esclusione del ripristino della segnaletica stradale abbattuta o compromessa dal sinistro, salvo diversa pattuizione;

“interventi perdita di carico”: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

“riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti dei manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali” danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard-rail, componenti semaforiche, pubblica illuminazione, ecc). Tale attività dovrà essere iniziata non oltre 10 giorni dal sinistro, salvo proroga autorizzata dal Corpo di Polizia Locale, previa richiesta motivata del concessionario. In ogni caso il concessionario adotterà tutte le misure urgenti al fine di garantire la sicurezza stradale ed, in particolare, gli operatori dovranno provvedere, se esiste la possibilità della riapertura al traffico della sede stradale, all'installazione di adeguata segnaletica verticale temporanea indicante i pericoli per i veicoli in transito in prossimità del luogo dell'incidente. Il Corpo di Polizia Locale trasmetterà copia della documentazione necessaria relativa all'incidente al concessionario il quale curerà con sollecitudine l'avvio dell'intervento di riparazione e sostituzione delle strutture e infrastrutture stradali danneggiate e la pratica d'indennizzo. Per ogni intervento, il concessionario comunicherà l'avvenuta riparazione o sostituzione al Comando il quale verificherà che l'intervento sia stato effettuato a regola d'arte e secondo le disposizioni del Codice della Strada ed inoltrerà la relativa attestazione al concessionario ai fini dell'indennizzo. L'Amministrazione comunale riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli “Interventi di base per la sicurezza della circolazione” eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente.



Il concessionario, al fine di assicurare il rispetto della normativa sopra richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e la bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni risultano essere state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

In particolare il concessionario dovrà provvedere ad effettuare le seguenti operazioni principali:

- aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.);
- recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.);
- recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente o di perdita accidentale del carico;
- ripristino completo del piano viabile attraverso lo spostamento di tutti gli oggetti che a causa dell'incidente riducono il calibro della carreggiata stradale;
- Interventi di sistemazione della segnaletica stradale abbattuta a seguito di incidente stradale con responsabile;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e presenti sul manto stradale.

Al termine delle operazioni dovranno essere consegnati all'Ente concedente copia dei certificati di smaltimento dei rifiuti oltre ad un rapporto d'intervento con idonea documentazione fotografica.

b. Servizio di rimozione e smaltimento di veicoli abbandonati

le tipologie di intervento che l'Ente intende affidare all'interno del *servizio di Rimozione e smaltimento di veicoli abbandonati*, consistono nell'attività della rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore, rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente sulle aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono a seguito di apposita procedura prevista dall'art. 1 comma 1 del D.M. 460/1999.

Il concessionario, previa attivazione da parte della Polizia Locale di Malnate, deve provvedere alla rimozione di veicoli abbandonati ed alla contestuale demolizione degli stessi a cura di ditta specializzata.

In particolare il concessionario dovrà provvedere ad effettuare le seguenti operazioni principali:

- rimozione e trasporto di veicolo presso idonea depositaria autorizzata alla demolizione;
- demolizione del veicolo.

I veicoli di cui al presente punto dovranno essere necessariamente demoliti pertanto è fatto divieto di provvedere ad altre tipologie di radiazione, es. ai fini dell'espatrio.



Al termine delle operazioni dovranno essere consegnati all'Ente concedente copia dei certificati di rottamazione del veicolo oltre ad un rapporto d'intervento con idonea documentazione fotografica.

Articolo 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO E NORME DI TRASPARENZA

1. Il valore della concessione, ai sensi degli artt. 50 e 179 del D.Lgs 36/2023, è stimato in euro 15.000,00, oltre I.V.A., per l'intera durata del contratto.

Il Comune di Malnate, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente con l'operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi, pertanto, conformemente al vigente Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, la controprestazione in favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tali servizi con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo ed economico legato alla loro gestione; nella fattispecie l'operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento dei servizi indicati, il solo recupero di quanto sostenuto così come segue:

- nell'esecuzione del ripristino post incidente, mediante azioni nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei veicoli responsabili degli incidenti stradali fatti salvi gli interventi senza responsabile di cui al precedente articolo;

- per quanto riguarda il servizio di recupero e smaltimento dei veicoli abbandonati, mediante azioni direttamente nei confronti dei proprietari dei veicoli stessi.

In relazione a quanto sopra indicato, la concessionaria dovrà provvedere a rendicontare-relazionare alla Stazione appaltante-concedente, con cadenza almeno semestrale, in merito alla gestione delle varie pratiche riferite agli interventi operati per i due servizi sopra descritti, dando anche comunicazione degli importi riscossi dalla medesima nell'ambito delle azioni di recupero intraprese, per le quali dovranno essere confermate le tariffe-costi, applicati dalla concessionaria medesima, come dalla stessa comunicate nella procedura di affidamento svolta in "Sintel".

Articolo 5 - REQUISITI RICHIESTI PER L'AFFIDAMENTO

Il concessionario, per l'attività da svolgere di cui alla presente concessione, dovrà necessariamente avere i seguenti requisiti tecnici:

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza per le imprese non residenti in Italia (in caso di ATI, il suddetto requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese costituenti l'ATI) circa l'esecuzione di cantieri per "manutenzione strade, con pulizia e lavaggio finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante l'aspirazione e il prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati, di dotazione funzionale dei veicoli, il tutto con messi



meccanici;

2. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla categoria raccolta e trasporto di rifiuti ai sensi dell'art. 212 comma 8 del Dlgs 152/2006 e smi;
3. Iscrizione come "intermediario nella gestione dei rifiuti", nel rispetto dell'impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell'Ambiente;

Potranno inoltre partecipare alla selezione pubblica imprese in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che, tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecar il minor disagio possibile alla circolazione stradale, assicurino:

- l'attivazione dell'intervento su richiesta telefonica ad apposita sala operativa dell'affidatario del servizio da parte della Polizia Locale e/o dalle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale dipendente dal Comune di Malnate; la comunicazione telefonica si dovrà realizzare attraverso un apposito numero verde attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno.
- il rispetto delle obbligazioni tutte previste nel presente capitolato con particolare riferimento ai tempi e le modalità d'intervento.

Articolo 6 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

La concessione del servizio avverrà mediante "affidamento diretto" secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs 36/2023, assicurando che il soggetto scelto sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e previa applicazione del principio di rotazione negli affidamenti di cui all'art. 49 del medesimo decreto, come peraltro indicato nella determinazione n. 138 del 14/03/2024 del Comune di Malnate.

Articolo 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

1. L'affidamento della concessione del servizio verrà formalizzato con apposito contratto entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione.
2. Il contratto verrà effettuato mediante scrittura privata redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art 18 comma 1 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 .
3. Ove il rappresentante non provveda alla sottoscrizione per accettazione all'aggiudicazione del servizio nel termine di cui al punto 1, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'affidamento procedendo in favore di altra ditta.
4. Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto (imposta di bollo se dovuta) sono a carico del concessionario.

Articolo 8 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, il presente



capitolato e l'offerta economica.

Articolo 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è richiesta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'Amministrazione comunale, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano nell'intervento di ripristino, individua quale valore contrattuale l'importo di €. 15.000,00 oltre I.V.A. nella misura di legge, che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia. Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva del 10%, pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad €. 1.500,00.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del medesimo D.lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia.

Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto sopra previsto, il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato d'Oneri.

Articolo 10 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

Il concessionario del servizio e l'unico responsabile per risarcimento danni, furti e indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto di concessione in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.



Il concessionario del servizio, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; a tale scopo dovrà disporre e produrre in copia all'Amministrazione Comunale, dall'avvio del servizio, una idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno € 5.000.000.00 (cinque milioni di euro) ed una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Articolo 11 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno successivo alla stipulazione dello stesso.

Articolo 12 - OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE

Il Concessionario è obbligato ad eseguire la concessione secondo il disposto del presente capitolato e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara.

In particolare il Concessionario dovrà:

- a) allestire un servizio di reperibilità con un operatore che gestisca le chiamate telefoniche e lo smistamento verso le unità operative destinate all'intervento. Tale servizio deve garantire l'operatività 24h/24h, 365 giorni l'anno per assicurare tempestivi tempi di risposta alle chiamate di intervento;
- b) Il concessionario, per il servizio di ripristino post-incidente, dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre i 30 minuti dalla richiesta nelle giornate feriali o 45 minuti per le giornate festive o in orario notturno (dalle 22.00 alle 06.00).
- c) Per quanto riguarda invece il servizio di rimozione e smaltimento di veicoli abbandonati, questo verrà eseguito nelle giornate feriali dalle ore 07:00 alle ore 19:00; il concessionario, pertanto, dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre i 30 minuti.
- d) Predisporre, per ciascun intervento, apposite comunicazioni di avvio e di avvenuta esecuzione da inviare via mail all'indirizzo polizialocale@comune.malnate.va.it.

In particolare, per ciascun intervento, il Concessionario dovrà inviare al Referente dell'Amministrazione:

- una e-mail indicando l'orario della richiesta e l'orario di arrivo in loco degli operatori;
- una comunicazione tramite email di conferma del completamento dei lavori di ripristino, indicando l'orario di fine intervento, il materiale eventualmente asportato e il luogo del deposito (allegando anche – qualora tutti i dati richiesti siano in esso contenuti – copia del foglio di intervento);

e) realizzare una banca dati con tutte le informazioni relative ad ogni singolo intervento effettuato.

In particolare, per ogni intervento dovrà essere predisposta, entro 3 (tre) giorni lavorativi, salvo motivi d'urgenza, mediante posta elettronica certificata alla PEC comunale comune.malnate@legalmail.it una scheda d'intervento contenente:

1) Informazioni sulla localizzazione dell'intervento:

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Viabilità

Tel. 0332 275237

polizialocale@comune.malnate.va.it

Il Responsabile: Dott. Alfonso Michele Munaro



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

-
- a) data e ora della chiamata
 - b) Autorità che ha inoltrato la richiesta
 - c) luogo dell'intervento data e ora d'inizio dell'intervento
 - d) data e ora di fine intervento

2) Informazioni sulla tipologia dell'intervento:

foto prima e dopo l'intervento descrizione dell'intervento effettuato

3) In caso di incidente stradale:

- numero di veicoli coinvolti
- targhe dei veicoli coinvolti
- dati di conducenti coinvolti.

Il concessionario, entro 10 giorni dall'esecuzione degli interventi, dovrà fornire altresì copia dei certificati di smaltimento/rottamazione.

Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento o suo delegato circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Infine l'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Articolo 13 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.
2. Il Concessionario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile.
4. L'impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:
 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
 - di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere

Comune di Malnate

Piazza Vittorio Veneto, 2 – 21046 Malnate (Va) – tel 0332275111 . Fax 0332429035 – C.F. - P.IVA 00243280120
www.comune.malnate.va.it – segreteria@comune.malnate.va.it – PEC: comune.malnate@legalmail.it -  Comune di Malnate



regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.

- L'impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Articolo 14 – SUBCONCESSIONE

1. E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, di cedere il contratto e di subconcedere il servizio affidato anche parzialmente.

2. In caso di ricorso alla subconcessione senza l'autorizzazione, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subconcessionario occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 15. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente di cui al presente capitolato. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, ovvero il Comune di



Malnate, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it. Il concorrente-affidatario, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Articolo 16 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto medesimo.
2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.
3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati della ditta concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Articolo 17 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 18 - PENALITA': FATTISPECIE E IMPORTI

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:
 - In caso di richiesta di rimozione da parte della Polizia Locale non effettuata senza giustificato motivo entro 30 minuti (45 minuti in orario notturno e nei giorni festivi) tale da creare pregiudizi al servizio o pericoli: € 100,00.
 - In caso di richiesta d'esecuzione non svolta o di servizi svolti in maniera non conforme agli standard indicati nel presente Capitolato o di carattere tecnico al fine di poter salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale: € 250,00.
- Per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: €. 200,00 per ogni richiamo o diffida.

Nell'ipotesi di cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 19 - PENALITA' - MODALITA' DI APPLICAZIONE



1. L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dall'art. 9.
2. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo PEC al domicilio del legale rappresentante restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale; il legale rappresentante potrà produrre eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

Articolo 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
2. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
3. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
4. fallimento dell'impresa;
5. mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
6. inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali;
7. ricorso alla subconcessione;
8. mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto;
9. ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse;
10. qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
11. Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

L'obbligo di comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e l'inadempimento dà luogo, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni. Qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p.,



320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

La violazione, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento del Comune di Malnate" adottato con deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive, n. 146 del 23/12/2013 e n. 11 del 26/01/2015, comporta da parte dell'Amministrazione Comunale, la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa.

La risoluzione dell'appalto comporterà automatico incameramento della cauzione da parte della Stazione Appaltante.

1. In caso di recesso unilaterale da parte dell'affidatario, o di risoluzione del contratto per sua colpa, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.

Articolo 21 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa via PEC al domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 07/08/1990, n. 241.

Articolo 22 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni impartite perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
3. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Varese.

Articolo 23 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d'appalto, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza e nel codice della strada.

Malnate, lì 21/03/2024

Il R.U.P.

*Il Responsabile Area Polizia Locale e Protezione Civile
Dott. Alfonso Michele Munaro*

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs.82/2005